



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Dicembre 2004

SOMMARIO

Capitolo 1: DEFINIZIONE COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: oggetto del regolamento*
- Art. 2: campo di applicazione*
- Art. 3: principi e contenuti del presente regolamento*
- Art. 4: definizioni*
- Art. 5: classificazione dei rifiuti*
- Art. 6: assimilazione dei rifiuti ai rifiuti urbani*
- Art. 7: competenze del gestore del servizio*
- Art. 8: competenze del comune*

Capitolo 2: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 9: principi generali di gestione*
- Art. 10: riduzione*
- Art. 11: Riutilizzo*
- Art. 12: raccolta differenziata*
- Art. 13: recupero e smaltimento*
- Art. 14: territorio coperto dal servizio*

Capitolo 3: RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Art. 15: finalità e modalità operative*
- Art. 16: ambito disciplinato*
- Art. 17: competenze sull'organizzazione del servizio*
- Art. 18: stazione di conferimento*
- Art. 19: contenitori per la raccolta differenziata stradale*
- Art. 20: contenitori per la raccolta differenziata porta a porta*
- Art. 21: raccolta della frazione organica*
- Art. 22: compostaggio domestico*
- Art. 23: raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone*
- Art. 24: raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro e lattine*
- Art. 25: raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica*
- Art. 26: raccolta della frazione recuperabile costituita da tessile*
- Art. 27: raccolta della frazione recuperabile costituita dalla frazione verde*
- Art. 28: raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie*
- Art. 29: raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali*
- Art. 30: raccolta dei rifiuti ingombranti*
- Art. 31: raccolta differenziata dei altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale*
- Art. 32: raccolta differenziata di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche*
- Art. 33: raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivante dalle pratiche del fai da te*
- Art. 34: raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico*
- Art. 35: destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato*
- Art. 36: modalità di pesata dei rifiuti urbani*

Capitolo 4: RACCOLTA INDIFFERENZIATA

- Art. 37: collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati e relativo allestimento*
- Art. 38: conferimento indifferenziato dei rifiuti urbani e assimilati*
- Art. 39: mezzi adibiti alla raccolta e trasporto*
- Art. 40: stazionamento e deposito dei mezzi*

Capitolo 5: ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

- Art. 41: definizione degli altri servizi obbligatori*
- Art. 42: spezzamento stradale*
- Art. 43: lavaggio strade, sottopassi e wc pubblici*
- Art. 44: diserbo stradale*
- Art. 45: cestini stradali*
- Art. 46: rifiuti abbandonati sul territorio*
- Art. 47: pulizia dei mercati*
- Art. 48: raccolta carogne animali*
- Art. 49: smaltimento dei rifiuti cimiteriali*
- Art. 50: manifestazioni pubbliche*
- Art. 51: Aree di sosta temporanea*

Capitolo 6: OBBLIGHI E DIVIETI

- Art. 52: divieti*
- Art. 53: obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati*
- Art. 54: obblighi dei produttori di rifiuti speciali*
- Art. 55: pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri*
- Art. 56: pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi*
- Art. 57: pulizia dei terreni non utilizzati*
- Art. 58: sgombero neve*
- Art. 59: divieto di abbandono di rifiuti*
- Art. 60: Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati o accumulate in aree private*

Capitolo 7: NORME FINALI

- Art. 61: ordinanze contingibili e urgenti*
- Art. 62: controlli*
- Art. 63: osservanza di altre disposizioni*
- Art. 64: sanzioni*
- Art. 65: entrata in vigore del regolamento*
- Art. 66: variazioni non sostanziali alle presenti norme*

Capitolo 1 – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 05.02.1997, n.22, e in conformità delle altre norme vigenti in materia.

Ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti in tutte le fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità

Il regolamento , inoltre è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali ed in particolare secondo il Programma Provinciale.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi ecc.
- le modalità di raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati;
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
- le modalità di spazzamento e lavaggio delle strade ;

ART. 3 – PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale.

Tale attività è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo, disciplinando il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definendo controlli efficaci.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La gestione del Rifiuto deve, pertanto, essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- attivare percorsi per la limitazione della produzione dei rifiuti;
- mirare alla definizione di un sistema di filiera che porti al reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
- IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
- RIFIUTI DOMESTICI : rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quello abitativo.
- RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
- FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO : i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.
- FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO : i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
- RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).
- PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI l'8 /7/99.
- RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

- RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 44 del D. Lgs n° 22 del 05. 02. 1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
- SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 7, comma 2, lettera f del D. Lgs. 5.2. 1997 n° 22) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;
- SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.
- CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 22/97, come di seguito precisato:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti assimilati, non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di

cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97, per quantità e qualità;

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). A tale proposito per maggiore specificazione si distinguono, tra i rifiuti cimiteriali:
 - frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
 - parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo ecc, derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
 - carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio.

Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agroalimentari
- I rifiuti da lavorazione industriale, fatto salvo quanto previsto dall'art.8, comma 1, lettera f-quarte del D.lgs. 22/97 s.m.i.;
- i rifiuti da attività commerciali
- i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività di servizio
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie
- i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

Sono da intendersi come rifiuti urbani pericolosi (RUP) quelli che pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali".
Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli, generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti.
Nella normativa precedente, tali rifiuti erano definiti rifiuti tossico nocivi.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI

In attesa della emanazione delle norme statali e regionali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera b) dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 22/1997, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.

Sono qualitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nel seguente elenco:

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

- scarti di tessuti vegetali
- rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- rifiuti metallici

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

- scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

- scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

- scarti di corteccia e sughero
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno.

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

- scarti di corteccia e legno
- scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

- rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

- rifiuti plastici

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

- rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

- toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

rifiuti dell'industria fotografica

- carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- macchine fotografiche monouso senza batterie
- macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

- limatura e trucioli di materiali ferrosi
- limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- limatura e trucioli di materiali plastici

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi in plastica
- imballaggi in legno
- imballaggi metallici
- imballaggi in materiali compositi
- imballaggi in materiali misti
- imballaggi in vetro
- imballaggi in materia tessile

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

- pneumatici fuori uso
- pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- metalli ferrosi
- metalli non ferrosi
- plastica
- vetro
- componenti non specificati altrimenti

scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

batterie ed accumulatori

- batterie alcaline non contenenti mercurio.
- altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

legno, vetro e plastica

- legno
- vetro
- plastica

metalli (incluse le loro leghe)

- rame, bronzo, ottone
- alluminio
- piombo
- zinco
- ferro e acciaio
- stagno
- metalli misti

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

- oggetti da taglio, inutilizzati.

- rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
 - medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
 - rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
 - oggetti da taglio inutilizzati.
 - rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
 - medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
- RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

- carta e cartone
- vetro
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- abbigliamento
- prodotti tessili
- oli e grassi commestibili
- medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- legno, non contenente sostanze pericolose.
- plastica
- metallo
- altre frazioni non specificate altrimenti

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

- rifiuti biodegradabili
- altri rifiuti non biodegradabili

altri rifiuti urbani

- rifiuti urbani non differenziati
- rifiuti dei mercati
- residui della pulizia stradale
- rifiuti ingombranti
- rifiuti urbani non specificati altrimenti»

2.i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;

3 i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti QUANTITATIVI, di seguito indicati:

- a) Il comune con il proprio consorzio di bacino, quantificherà i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/99;
- b) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non devono superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.
 - *Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;*
 - *Sale teatrali e cinematografiche fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;*
 - *Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;*

- *Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;*
- *Esposizioni, Autosalon fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;*
- *Alberghi con ristorante fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;*
- *Alberghi senza ristorante fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;*
- *Case di cura e di riposo fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;*
- *Ospedali fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;*
- *Uffici, Agenzie, Studi professionali fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;*
- *Banche ed Istituti di credito fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;*
- *Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;*
- *Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;*
- *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;*
- *Banchi di mercato di beni durevoli fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;*
- *Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;*
- *Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;*
- *Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;*
- *Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;*
- *Attività artigianali di produzione beni specifici fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;*
- *Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;*
- *Mense, Birrerie, e simili fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;*
- *Bar, Caffè, Pasticcerie fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;*
- *Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;*
- *Plurilicenze alimentari e/o miste fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;*
- *Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;*
- *Ipermercati di generi misti fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;*
- *Banchi di mercato di generi alimentari fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;*
- *Discoteche, Night club fino ad un max di 7 kg/mq all'anno*
- *Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali) fino ad un max di 20 kg/mq all'anno*

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono

esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunali, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali. quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Consorzio di Bacino, ai sensi delle competenze ad esso attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento. Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della Tariffa, sarà ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, deve essere strutturato tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
7. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2 del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune e dal proprio Consorzio di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

ART. 7 – COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:

- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
- la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- la pulizia e lo spezzamento delle aree pubblico o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazione di sorta;

- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del D. Lgs. 22/97;
- la gestione delle materie recuperate e l'efficientamento del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde.
- relazione semestrale scritta al Consiglio Comunale sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- le modalità di conferimento, da parte degli utenti; delle frazioni da raccogliere;
- le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni

ART. 8- COMPETENZE DEL COMUNE

Al Comune competono le seguenti attività:

- a) Controllo del corretto svolgimento delle azioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.

- b) Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti informandone tempestivamente gli enti preposti.
 Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore ai sei mesi.
 Le ordinanze indicano le norme a cui intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

- c) Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 22 /97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n.471.

- d) Emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Capitolo 2 - GESTIONE RIFIUTI URBANI

Art. 9 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

Il Comune di Collegno persegue una gestione dei rifiuti che si ponga in primo luogo l'obiettivo della riduzione

della produzione dei rifiuti al fine di ridurre tutti i rifiuti prodotti recuperabili e non recuperabili.

In secondo luogo stimola la separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite dalla Provincia di Torino nel Programma Provinciale e dal Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti, sulla base dello stabile di residenza o di presenza delle attività produttive.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il comune individua gli amministratori di stabile quale soggetto attraverso cui:

- Diffondere il contenuto del regolamento nell'ambito del condominio;
- Contribuire nella diffusione capillare delle informazioni sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato e non;
- Collaborare nella fase di verifica delle caratteristiche delle aree pertinenziali private, poste all'interno della proprietà, destinate ad accogliere i nuovi cassonetti, per individuare da subito le difficoltà oggettive;
- Partecipare alla fase di valutazione dell'eventuale criticità, di concerto con gli organi competenti ad individuare la soluzione ottimale.

A tal fine ad ogni amministratore sarà consegnata copia del regolamento.

Art. 10- RIDUZIONE

Il comune di Collegno incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte, coinvolgendo i negozianti e i cittadini, riconoscendo loro incentivi sulla tariffa a dimostrazione di un effettiva riduzione dei rifiuti prodotti.

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

ART. 11- RIUTILIZZO

Il Comune di Collegno promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita. A tal fine promuoverà presso la Stazione di Conferimento, un laboratorio di recupero artistico dei materiali e organizzerà manifestazioni dedicate.

Art.12- RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta dei rifiuti si attua sul territorio di Collegno utilizzando il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate nei capitoli successivi.

L'utente conferisce OBBLIGATORIAMENTE in modo differenziato tutti i rifiuti.

Art. 13- RECUPERO E SMALTIMENTO

Il Comune di Collegno attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini.

ART. 14 – TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

Il gestore del servizio per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini predispone idonea cartografia, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

Capitolo 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 15 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, e la raccolta indifferenziata assume carattere residuale.

I produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o gli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti il cui dimensionamento è indicato in Regolamento ed è subordinato al n. dei nuclei famigliari.

Tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

Art. 16 – AMBITO DISCIPLINATO

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata e i conferimenti separati:

- Utenze DOMESTICHE - INTERO TERRITORIO COMUNALE

Per le domestiche si hanno servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

ORGANICO
VERDE
CARTA E CARTONE
VETRO/LATTINE
IMBALLAGGI IN PLASTICA
TESSILI

PILE
FARMACI
INGOMBRANTI

Servizio presso la stazione di conferimento :

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Oli minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone).

- Utenze non DOMESTICHE - INTERO TERRITORIO COMUNALE :

1. Attività commerciali e pubblici esercizi :

Le attività commerciali e i pubblici esercizi selezionati presenti sul territorio sono servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
ORGANICO
R.S.U. INDIFFERENZIATO

Servizio presso la stazione di conferimento : (previa autorizzazione comunale)

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Oli minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – Vetro e lattine).

2. Uffici:

Gli uffici presenti sul territorio sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
R.S.U. INDIFFERENZIATO

Servizio presso la stazione di conferimento : (previa autorizzazione comunale)

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Oli minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone).

3. Attività artigianali e industriali :

Le attività artigianali e industriali presenti sul territorio sono servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
VETRO/LATTINE
ORGANICO
R.S.U. INDIFFERENZIATO

Servizio presso la stazione di conferimento : (previa autorizzazione comunale)

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Oli minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – Vetro e lattine).

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

ART. 17 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di Bacino.

Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

ART. 18 -- STAZIONI DI CONFERIMENTO

Le stazioni di conferimento, così come definite nella D.G.R. 26-25507 del 21/9/98, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso la stazione di conferimento sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.

La stazione di conferimento sarà dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei;

I materiali conferibili sono:

- quelli riutilizzabili,
- quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale,
- quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

La stazione deve essere recintata e presidiata da personale in servizio (almeno 1 unità per stazione).

Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati.

Il personale è tenuto a richiedere di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificare la residenza degli utenti.

Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale o, qualora da essa delegato, dal Consorzio di Bacino.

E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione di conferimento, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

Il soggetto gestore della stazione di conferimento deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati. Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

Al fine di incentivare il recupero di cui all' art. 11, il Comune svilupperà un laboratorio per il recupero artistico di mobili e oggetti durevoli.

ART. 19 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti per i cassonetti stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.

Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.

La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base delle linee guida del Programma Provinciale, e comunque individuati di anno in anno sulla base del monitoraggio delle effettive esigenze.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

ART. 20 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

I contenitori rigidi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal gestore del servizio in volumetrie idonee alle necessità.

Sulla base di tale postulato, le volumetrie indicate in regolamento e i relativi passaggi di svuotamento potranno essere variate dall'ente gestore al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

L'utilizzo dei contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionante all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso gratuito. I contenitori non devono essere manomessi e non deve essere variata la loro estetica con scritte o adesivi.

Non vengono raccolti i rifiuti consegnati in contenitori differenti da quelli assegnati.

Nel caso di furto il gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

I contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico.

Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del gestore del servizio di concerto con la polizia municipale.

Al momento della cessazione della residenza, previa segnalazione all'ente gestore, i contenitori saranno ritirati dal gestore stesso.

Per i centri commerciali valgono le norme per le utenze industriali.

21 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela per un co-compostaggio.

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili. Generalmente, salvo casi particolari e concordati con l'Amministrazione Comunale e l'Azienda che gestisce il servizio, l'esposizione all'esterno nei giorni e negli orari concordati deve avvenire a cura dei proprietari o da incaricati degli Amministratori degli stabili.

I contenitori devono permanere all'esterno solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:

– INTERO TERRITORIO COMUNALE - Utenze domestiche:

La raccolta dell'ORGANICO è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutti i nuclei famigliari residenti nelle zone interessate dal servizio avranno in dotazione una biopattumiera da 10 l.

Sono forniti:

- Unità abitative con una – due utenze residenti un contenitore da 25 l;
- Unità abitative con tre – otto utenze residenti 1 contenitore da 120 l;
- Unità abitative con otto – quattordici utenze residenti 1 contenitore da 240 l;
- Unità abitative con quindici – ventisei utenze residenti 2 contenitori da 240 l;
- Unità abitative con oltre ventisei utenze residenti 3 contenitori da 240 l;

I contenitori sono posizionati nelle aree esterne di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana.

- Utenze non domestiche INTERO TERRITORIO COMUNALE :

1. Attività commerciali e pubblici esercizi

La raccolta dell'ORGANICO è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutte le utenze commerciali e i pubblici esercizi individuati sono dotati di contenitore/i da 240 l. I contenitori sono posizionati nelle aree di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti.

La frequenza di raccolta sarà di 3 raccolte/settimana.

Le tipologie di utenze commerciali che sono dotate del servizio di raccolta specifico sono:

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Supermercati con all'interno banchi alimentari

Le tipologie di pubblici esercizi che sono dotati del servizio di raccolta specifico sono:

- Mense – self service - tavole calde
- Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc.

Sono inoltre dotate di raccolta specifica :

- Mense scolastiche
- Banchi di mercato alimentari (per tali utenze verrà predisposto un apposito servizio di raccolta da effettuarsi al termine del giorno/i di mercato)

2. attività artigianali e industriali

La raccolta dell'ORGANICO è effettuata con modalità di raccolta domiciliare.

Tutte le utenze artigianali e industriali dotate di mensa interna sono dotate di contenitore/i da 240 l. I contenitori sono posizionati nelle aree di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti.

La frequenza di raccolta è di 3 raccolte/settimana.

ART. 22 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa (art. 49 D.Lgs. 22/97), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

La pratica dell'autocompostaggio è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso il compostaggio domestico va effettuata seguendo le buone pratiche, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

Art. 23- RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA CARTA E CARTONE

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene di norma con raccolte domiciliari, oltre che presso la stazione di conferimento.

I contenitori dovranno essere posizionati in aree condominiali e/o private e posizionati all'esterno a cura dei proprietari o da incaricati dell'Amministratore del condominio solo nei giorni previsti e negli orari indicati per la raccolta ed esclusivamente se pieni.

Gli stessi non dovranno permanere all'esterno se non per il tempo necessario per le operazioni di raccolta.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

In sede di definizione del business plan del servizio di raccolta, sia essa stradale, sia domiciliare, devono essere definiti degli obiettivi di raccolta differenziata della frazione cartacea, articolati su base annua.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il/i gestore/i del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

- UtENZE DOMESTICHE – INTERO TERRITORIO COMUNALE:

la raccolta di **CARTA e CARTONE** è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; sono forniti:

- Unità abitative con una – otto utenze residenti 1 contenitore da 240 l;
- Unità abitative con nove – undici utenze residenti 1 contenitori da 360 l;
- Unità abitative con dodici – diciassette utenze residenti 2 contenitori da 240 l;
- Unità abitative con diciotto – ventisei utenze residenti 2 contenitori da 360 l;
- Unità abitative con oltre ventisei utenze residenti 3 contenitori da 360 l;

I contenitori sono posizionati nelle aree esterne di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti.

La frequenza di raccolta è di 1 raccolta/settimana.

Sono lasciati in dotazione gli attuali contenitori in polionda in dotazione alle utenze da utilizzarsi per la separazione del materiale all'interno dell'abitazione e il successivo conferimento nel contenitore da esporre in strada.

- Utenze non domestiche- INTERO TERRITORIO COMUNALE
(Attività commerciali e pubblici esercizi):

La raccolta di **CARTA e CARTONE** è effettuata con modalità di raccolta domiciliare.

Tutte le utenze commerciali e i pubblici esercizi individuati conferiscono tramite pacchi legati o contenitori in polionda da 40 l posizionati a bordo strada o nei giorni di raccolta stabiliti.

La frequenza di raccolta è di 2 raccolte/settimana.

1. uffici:

La raccolta di **CARTA e CARTONE** è effettuata con modalità di raccolta domiciliare.

Tutti gli uffici usufruiscono dei contenitori in dotazione agli stabili utilizzati anche dalle utenze domestiche.

Dove necessario gli uffici sono dotati di contenitori propri da 240 l da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche (circa il 20% del totale).

La frequenza di raccolta è di 1 raccolta/settimana.

2. utenze artigianali e industriali:

La raccolta di **CARTA e CARTONE** è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutte le utenze individuate sono dotate di contenitori di volumetria pari a 360 l – 660 l - 1100 l.

La frequenza di raccolta è di 1 raccolta/settimana.

24- RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA IMBALLAGGI IN VETRO e LATTINE

E' possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata (raccolta congiunta).

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.

Il cittadino all'atto del conferimento deve obbligatoriamente introdurre gli imballi nei contenitori previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi, migliorare la qualità del rifiuto recuperato e soprattutto migliorare la qualità della vita degli operai dediti all'attività di selezione in vetreria.

Il materiale è conferito sfuso nei contenitori.

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (da settimanale a quindicinale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

- Utenze domestiche – QUARTIERE BORGONUOVO, PARADISO, REGINA MARGHERITA, SANTA MARIA, SAVONERA, CENTRO STORICO:

La raccolta di **VETRO e LATTINE** è effettuata con modalità di raccolta stradale.

Gli attuali contenitori saranno integrati numericamente al fine di arrivare ad una densità abitanti/contenitore superiore.

— Utenze domestiche: QUARTIERE TERRACORTA

La raccolta nel quartiere Terracorta è eseguita con le modalità porta a porta.

La frequenza di raccolta è di 1 raccolta/settimana.

– Utenze non domestiche - INTERO TERRITORIO COMUNALE:

La raccolta di **VETRO e LATTINE** è effettuata con modalità di raccolta domiciliare.

La frequenza di raccolta è di 1 raccolta/settimana.

Le tipologie di pubblici esercizi che sono dotati del servizio di raccolta specifico sono:

- Bar - Pub
- Mense – self service - Tavole calde
- Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc.
- Discoteche - Night

25- RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA IMBALLAGGI IN PLASTICA

La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose.

Il cittadino all'atto del conferimento deve sfruttare il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio, svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo delle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.

Tutto il materiale deve essere obbligatoriamente introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi, migliorare la qualità del rifiuto recuperato e soprattutto migliorare la qualità della vita degli operai dediti all'attività di selezione.

Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi di plastica è svolto con le seguenti modalità:

–QUARTIERE BORGONUOVO, PARADISO, REGINA MARGHERITA, SANTA MARIA, SAVONERA, CENTRO STORICO:

- Utenze domestiche:

la raccolta di **IMBALLAGGI IN PLASTICA** è effettuata con modalità di raccolta stradale.

Gli attuali contenitori saranno integrati numericamente al fine di arrivare ad una densità abitanti/contenitore maggiore.

La frequenza di raccolta varierà da 1 raccolta/settimana a 2 raccolte/settimana a seconda delle zone servite.

- Utenze domestiche – QUARTIERE TERRACORTA:

La raccolta nel quartiere Terracorta è eseguita con modalità domiciliare.
La frequenza di raccolta è di 1 raccolta/settimana.

- Utenze non domestiche- INTERO TERRITORIO COMUNALE:

Raccolta congiunta con la raccolta domestica

26- RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DAL TESSILE

Riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati. In particolare tale frazione è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili, puliti;
- calzatura ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili;
- borse.

L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve:

- tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativi di ogni singola zona
- garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori
- assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

- Utenze domestiche- INTERO TERRITORIO COMUNALE:

La raccolta di rifiuti **TESSILI** è effettuata con modalità di raccolta stradale.

Gli attuali contenitori saranno integrati numericamente al fine di arrivare ad una densità abitanti/contenitore maggiore.

- Utenze non domestiche- INTERO TERRITORIO COMUNALE:

Nessun servizio di raccolta specifico attivato

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

Riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci di prati, foglie e residui di potatura.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche,

inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura del gestore del servizio di manutenzione, all'impianto di compostaggio verde/stazione di conferimento.

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. stazione di conferimento) da parte:
 - o delle singole utenze domestiche
 - o di operatori professionali della manutenzione del verde, se la provenienza è accessorio o pertinenza di un'area assoggettata a tariffa, ai sensi del presente articolo;
- giro verde presso le utenze domestiche, con l'utilizzo di appositi sacchi in rafia o fascine o contenitori dedicati e con frequenze, modalità e limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale e concordati con l'Ente gestore del servizio.

I sacchi o le fascine conferiti per la raccolta dovranno comunque essere in un massimo di 3 e di peso non superiore ai 12 kg. cadauno.

In caso di quantitativi superiori occorre provvedere alla consegna presso l'area di conferimento.

In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

E' vietata la combustione della frazione verde secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana.

La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della FORSU o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (patate, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

28- RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE

In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- pile a bottone
- pile stilo rettangolari
- batterie per attrezzature elettroniche
- batterie per automobili

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita.

Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori presso centri commerciali, e dislocazione di apposito contenitore presso la stazione di conferimento.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile è svolto con le seguenti modalità:

- La raccolta differenziata delle **Pile** è attualmente attiva, in tutta l'area urbana cittadina con modalità di raccolta stradale tramite contenitori da 30 l posizionati presso alcune utenze commerciali.

- La frequenza di raccolta è di 1 raccolta/mese.
- L'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore

E' severamente vietato conferire in altro modo tali rifiuti urbani pericolosi

E' severamente vietato abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti

29- RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACI E MEDICINALI

In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- farmaci
- fiale per iniezione inutilizzati
- disinfettanti

La raccolta differenziata di Farmaci e medicinali è attualmente, attiva, in tutta l'area urbana cittadina con modalità di raccolta stradale tramite contenitori da 80 l posizionati presso le farmacie cittadine.

Il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento.

La frequenza di raccolta è di 0,5 raccolte/settimana (quindicinale)

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dall'Amministrazione Comunale con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali e/o le aree attrezzate.

Art. 30- RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità: stazione di conferimento e servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento; ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento alle apposite stazioni e ai servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 18.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi per singola chiamata. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento.

In ogni caso l'utente deve preavvisare il gestore del servizio (o il Comune, a seconda della prassi fissata). Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 72/98), è da prevedere l'aspirazione, presso specifiche aree attrezzate o presso centri autorizzati di demolizione, del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido frigorifero). In ogni caso deve successivamente essere garantita, presso centri autorizzati di demolizione, la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

La frequenza di raccolta è di 4 turni di raccolta/settimana.

ART. 31- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

Riguarda la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser, e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.

I rifiuti sono conferiti dagli utenti alla stazione di conferimento o con le modalità che verranno comunicate all'atto di avvio di tali nuove raccolte.

ART. 32 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENI ENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE

La raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, avviene con modalità a consegna presso la/e stazione/i di conferimento effettuata dagli stessi residenti.

La quantità massima conferibile è pari a 3 m³ all'anno e non più di 0,5 m³ per consegna che verranno conteggiati dal personale di servizio presso l'area ecologica mediante apposita modulistica.

Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, dovrà essere comunicato a conclusione dei lavori dove sono stati smaltiti i rifiuti.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

ART. 33 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", da utenze domestiche, devono essere conferiti, secondo le indicazioni del gestore, presso la stazione di conferimento.

ART. 34 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI IMPIEGO DOMESTICO

In particolare tali rifiuti sono costituiti principalmente da oli esausti domestici, devono essere conferiti presso la stazione di conferimento

ART. 35- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 36 - MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

Capitolo 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 37 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

La raccolta differenziata dell' R.S.U. indifferenziato residuale è attualmente attiva sull'intero territorio comunale con modalità di raccolta stradale.

Al fine di attivare servizi conformi ai nuovi criteri progettuali verrà eliminata la tipologia di raccolta stradale e introdotta sull'intero territorio comunale la raccolta domiciliare per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non domestiche.

La raccolta dell'R.S.U. Indifferenziato è effettuata con modalità di raccolta domiciliare. Sono forniti adeguati contenitori ad ogni unità abitativa.

Al fine di dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che verranno assegnati alle unità abitative si procede ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti prodotti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziato da ogni singolo utente.

Il risultato è utilizzato al fine di quantificare la produzione media a famiglia e sulla base delle famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento, la corretta dotazione da assegnarsi agli stabili.

La dotazione volumetrica è stimata al fine di renderla bastante anche in caso di introduzione della frequenza di raccolta settimanale.

In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concordare con i proprietari o gli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta.

Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili.

Generalmente, salvo casi particolari e concordati con l'Amministrazione Comunale e l'Azienda che gestisce il servizio, l'esposizione all'esterno nei giorni e negli orari concordati deve avvenire a cura dei proprietari o da incaricati degli Amministratori degli stabili . I contenitori devono permanere all'esterno solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento , nei giorni e negli orari comunicati.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di posizionamento a bordo strada (che potrà avvenire solo in casi eccezionali) i contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani devono essere dotati delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

- Per quanto riguarda il Codice della strada, vanno rispettati i seguenti divieti individuati nel regolamento di polizia municipale, in particolare per quanto attiene alla circolazione stradale, divieto di collocazione:
 - ad una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti

semaforici;

- ove possa rendere difficoltosa la visibilità all'uscita di passi carrabili;
- presso i parcheggi dei portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici.

- Per quanto attinente ai criteri di igiene, vanno rispettati i seguenti divieti individuati nel regolamento di polizia municipale. In particolare rispetto, ove tecnicamente possibile, di una distanza di metri 5 in orizzontale da:

- finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti la ristorazione, bar e simili, vendita di alimenti;
- ingressi di farmacie.

- Per quanto attiene l'ordine e la sicurezza pubblici, vanno rispettati i seguenti divieti individuati nel regolamento di polizia municipale, in particolare:

- distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile.
- I recipienti e le pattumiere mancanti di copertura o comunque lordi o indecenti che, prima o dopo il passaggio dei mezzi del servizio di nettezza urbana, fossero trovati anche se vuoti, sulle soglie d'ingresso degli edifici o loro adiacenze, in vista al pubblico, saranno sequestrati e distrutti ed ai rispettivi proprietari verranno comminate le previste sanzioni.
- E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta, in caso di necessità di spostamento prolungato nel tempo.

Per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana.

- INTERO TERRITORIO COMUNALE – Utenze non domestiche

1. Attività commerciali e pubblici esercizi:

La raccolta dell'R.S.U. Indifferenziato è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; Tutti le utenze commerciali e i pubblici esercizi individuati conferiranno tramite sacchi o contenitori da 360 l. E' assegnata ad ogni utenza conferente tramite sacchi una prima fornitura di 50 sacchi in plastica da 60 l, terminati i quali l'utente si dovrà dotare in proprio di sacchetti analoghi da utilizzare per i conferimenti.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana.

2. uffici:

La raccolta dell'R.S.U. Indifferenziato è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutti gli uffici usufruiranno dei contenitori in dotazione agli stabili utilizzati anche dalle utenze domestiche. Dove necessario gli uffici saranno dotati di contenitori propri da 240 l da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche (circa il 20% del totale).

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana.

3. Attività commerciali e pubblici esercizi:

La raccolta dell'R.S.U. Indifferenziato è effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutte le utenze individuate conferiranno tramite sacchi legati o contenitori di volumetria pari da 660 l .

Verrà assegnata ad ogni utenza conferente tramite sacchi una prima fornitura di 50 sacchi in plastica da 60 l, terminati i quali l'utente si dovrà dotare in proprio di sacchetti analoghi da utilizzare per i conferimenti.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana.

ART. 38 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.

L'Amministrazione Comunale, con propria disposizione, potrà disporre fasce orarie per il conferimento dei rifiuti.

E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal gestore del servizio. E' vietata la cernita dei rifiuti nei contenitori.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.

Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli ex. art. 44 del D.Lgs. 22/97
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti ordinari, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti

assimilati eccedenti la produzione media giornaliera.

ART. 39- MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente, normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

In sede di definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti di cui al D.Lgs 22/1997 e s.m.i. in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

ART. 40 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della A.S.L., comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

Capitolo 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 41 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatori pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali

ART. 42 - SPAZZAMENTO STRADALE

Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con l'ente gestore del servizio.

Il comune e l'ente gestore individuano la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di ostruire con detriti i fori delle caditoie stradali.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede a adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Il servizio di spazzamento viene effettuato secondo i seguenti turni di lavoro:

1 turno: dalle ore 6.00 alle ore 12.00

2 turno: dalle ore 12,00 alle ore 18.00

L'ente gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni

ART. 43 - LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI e WC PUBBLICI

Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

L'Ente gestore del servizio effettua il servizio di lavaggio dei sottopassi e dei wc pubblici mediante l'utilizzo della lavastrade.

ART. 44- DISERBO STRADALE

Fra i mesi di aprile e ottobre l'ente gestore del servizio effettua congiuntamente al servizio di spazzamento la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.

ART. 45- CESTINI STRADALI

L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi.

E' vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato dal gestore del servizio secondo la periodicità programmata dal Capitolato per i servizi di Igiene Urbana.

ART. 46- RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 22/97, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

In mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dall'ente gestore del servizio come prestazione occasionale.

ART. 47 – PULIZIA DEI MERCATI

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.

Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio.

ART. 48 – RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 7 del D.Lgs 22/1997.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere, conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

ART. 49 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica IO settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni"

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere

riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 50 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 7 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.

Il Comune individuerà meccanismi di incentivazione rivolti agli organizzatori di manifestazioni che utilizzano per la somministrazione di alimenti, piatti e posate lavabili e riutilizzabili.

Gli organizzatori delle feste popolari; l'ASL per il parere di competenza; tutti i cittadini che, frequentando le feste, vengono sensibilizzati a sostituire i prodotti "usa e getta" con altri lavabili e riutilizzabili.

ART. 51 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Capitolo 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 52 - DIVIETI

Sono vietati:

- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio
- l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti ;

- l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico (sigarette, bucce, lattine,...)
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale

ART. 53-OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART.54 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 55- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 56- PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 57- PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 58 -SGOMBERO NEVE

In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde

su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Il Comune indicherà l'area in cui depositare la neve, in caso di grosse quantità.

ART. 59 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione Comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

ART. 60 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni :

- a) scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
- b) Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
- e) Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
- d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
- e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 17 D. Lgs. 22/97 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a

cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L. o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

Capitolo 7 - NORME FINALI

ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 22/97, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 62- CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 22/97 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

ART. 63 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

4 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 50 del D.Lgs. 22/97), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. 22/97.

Le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi della legge n. 689/81

Le sanzioni sono applicate su ogni cassonetto.

VIOLAZIONE
L' immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di: <ul style="list-style-type: none">• rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;• rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;• rifiuti urbani pericolosi.
L' incendio di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata

L' immissione nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti
L'uso improprio di contenitori forniti in uso dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio
Il danneggiamento dei contenitori forniti in uso dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio
Il non ritiro entro il giorno nel quale è stata effettuata la raccolta i contenitori domiciliari
L'esposizione dei contenitori o dei sacchi per la raccolta differenziata o residua in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta
Il conferimento degli scarti verdi in sacchi di peso superiore ai 12 kg
L'imbrattamento dei contenitori predisposti dal Comune con scritte o affiggendo su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale
Il taglio o il danneggiamento delle serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc
L'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili.
L'imbrattamento del suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali
Il conferimento di tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati
Il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 inerente le manifestazioni pubbliche
Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 56 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.

ART. 65 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione , viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ART. 66- VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta stradale), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio.